



*Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo*

Spedizione in abbonamento postale 50% Bergamo

numero decimo - Giugno 1996

## DELL'UNITA' SINDACALE E... ALTRI DISCORSI

I nostri lettori, costantemente informati delle iniziative assunte dal nostro Sindacato per realizzare l'unità sindacale, saranno senz'altro soddisfatti di sapere che la Conferenza politico-organizzativa della Federavvocati, svoltasi a Bergamo dal 24 al 28 aprile 96, ha rappresentato un significativo (e non dico decisivo per ragioni scaramantiche) passo avanti per il raggiungimento dell'obiettivo che da tempo e con coerenza il nostro Sindacato persegue.

I lavori - ai quali hanno partecipato numerosi colleghi di Bergamo, tra cui il Presidente del Consiglio dell'Ordine e gli avvocati Mario Giannetta ed Ennio Bucci, iscritti alla conferenza - hanno riguardato i vari temi della giustizia civile, penale, amministrativa (oltreché quelli dell'Organismo Unitario e della rappresentanza dell'Avvocatura: gli interessati potranno chiedere copia degli elaborati e delle conclusioni presso la segreteria) si sono conclusi con l'approvazione, tra l'altro, dell'importante mozione pubblicata all'interno.

Ulteriore corollario del riconoscimento dell'impegno unitario del Sindacato di Bergamo, è stata l'elezione, avvenuta il 5 maggio u.s. ad opera del Consiglio Nazionale, del sottoscritto quale presidente dell'Assoavvocati, in sostituzione dell'avv. Parrelli, dimissionario perché neo-deputato.

Ho accettato questo oneroso impegno con il dichiarato obiettivo di portare a compimento il cammino intrapreso; inoltre, in questo nuovo ruolo, darò tutto il contributo possibile, in sintonia con il Comitato locale ed avvalendomi, tra le altre, della dichiarata disponibilità dell'avv. Parrelli, membro della commissione giustizia alla Camera, per migliorare la situazione della giustizia a Bergamo e, in primis, far attuare il promesso aumento di organico dei magistrati dei nostri uffici giudiziari.

E' in corso di distribuzione il primo numero del notiziario del Consiglio dell'Ordine: si tratta di una iniziativa utile e opportuna, oltreché ben realizzata (rinnoviamo i complimenti al direttore), specialmente se, come sempre sostenuto dal nostro Sindacato, realizza l'obiettivo di far conoscere ai colleghi l'attività del Consiglio dell'Ordine in generale, per una sempre maggiore informazione e trasparenza.

Il notiziario rappresenta, inoltre, un arricchimento del dibattito all'interno del nostro Foro e uno stimolo anche perché da parte nostra si faccia sempre meglio. Devo, tuttavia, intervenire per manifestare sorpresa ed amarezza nel leggere le affermazioni dell'avv. Giacomo Fustinoni, presidente uscen-

te dell'Ordine, nei confronti del nostro Sindacato a proposito delle ultime elezioni del Consiglio.

Per quanto riguarda le specifiche contestazioni, mi limito brevemente ad osservare che:

1) il Sindacato ha sempre presentato, per proprio regolamento, candidature di soli iscritti; per le ultime elezioni l'assemblea ha deciso, e non era la prima volta, di formare una lista "piena" composta da 15 nominativi ed i motivi della nostra scelta sono stati chiaramente illustrati (e perciò dovrebbero essere noti a Fustinoni che presiedeva l'assemblea dell'Ordine) nell'intervento fatto dall'avv. Pietro Bianchi che qualcuno aveva cercato di impedire.

2) L'inserimento di colleghi giovani (tra l'altro non più giovanissimi: il più giovane aveva già compiuto 34 anni) risponde, unitamente al criterio della limitazione dei mandati seguita dal Sindacato, alla fondamentale esigenza di favorire il ricambio e il rinnovamento del Consiglio sottoponendo al vaglio degli elettori colleghi ritenuti capaci e meritevoli, oltreché disponibili, per evitare incarichi "a vita" o "jure hereditario". Alcuni dei giovani indicati (Monari e Rivoltella), nonostante l'aperto ed incredibile ostracismo dell'Agab, sono stati eletti dimostrando, in tal modo, di essere graditi dai colleghi.

3) Infine non può certo essere interpretata come espressione della linea del Sindacato la battuta paradossale, e volutamente provocatoria, del nostro collaboratore che si cela sotto lo pseudonimo di "Bracotone", in una rubrica significativamente intitolata "Idee a rovescio".

Il Sindacato esprime ufficialmente la propria posizione alla luce del sole e non ha il timore di assumersi le proprie responsabilità anche se, come talvolta è avvenuto nel passato, ciò può dare luogo a distorsioni e strumentalizzazioni.

Certamente la critica e la manifestazione di opinioni diverse è legittima e da noi ben accetta quando è motivata e giustificata, non certo quando è prevenuta e gratuita: dispiace, infatti, constatare nelle parole di Fustinoni una valutazione critica dell'attività del Sindacato nel suo complesso quando egli, anche per la sua prolungata attività di Consigliere e di Presidente dell'Ordine, eletto dai consiglieri di estrazione sindacale quando erano in maggioranza nel Consiglio, sa bene tutto quello che il nostro Sindacato ha fatto nell'interesse dell'intera categoria e senza distinzioni tra iscritti e non iscritti.

Pier Enzo Baruffi

# Il Sindacato con il vento in poppa!

**P**ossiamo dichiararlo a chiare lettere: il nostro Sindacato Provinciale sta andando proprio bene; va bene in tutti i sensi; aumenta il numero degli iscritti (anche se sono ancora troppo pochi!); il Direttivo lavora a pieno ritmo; il Presidente, membro dell'Organismo Unitario, rappresenta un riferimento per tutta la Lombardia per risolvere i problemi legati alla professione ed è apprezzato a livello nazionale per la sua moderazione e per la sua eccelsa capacità di mediare; l'amico Pier Enzo, inoltre, ha avuto recentemente la grande soddisfazione di vedersi eleggere Presidente Nazionale dell'Assoavvocati e ciò onora il nostro Sindacato, ma lo impegna anche a far sempre meglio.

L'avvocato Carlo Dolci, validissimo e prezioso collaboratore, ci rappresenta più che degnamente quale delegato alla Cassa di assistenza e previdenza alla quale dedica moltissimo del suo tempo, specialmente dopo la sua recente elezione a "Coordinatore della Commissione Patrimonio e Bilancio".

Il collega Gabriele Terzi sta organizzando con competenza il "Centro di studi giuridici" del quale parleremo spesso e che permetterà, specie ai giovani procuratori ed ai praticanti, di mettersi in luce approfondendo singoli temi di interesse generale.

La Segreteria del Sindacato è stata dotata di mezzi tecnici all'avanguardia e

nuovi servizi verranno messi a disposizione degli iscritti.

Il giornale, ma non sta a me dirlo, sta suscitando l'interesse non solo della categoria, ma anche di tutte le persone che operano nel Pianeta Giustizia; c'è chi ha la cortesia di palesarsi e chi, come inevitabilmente sempre succede, critica sorridendo con superiorità nell'ombra, cercando di seminare zizzania, ma l'importante per noi è lavorare con modestia e nell'interesse generale evitando le polemiche che sono quasi sempre strumentali; siamo a disposizione di tutti e qualsiasi consiglio, critica o suggerimento è e sarà sempre ben accetto; scriveteci e cercate di collaborare nel sollevare problemi, cercandone soluzioni o suggerendo le strade migliori per trovarle.

Questo è il concetto di sindacalismo: l'unione fa la forza.

Ma, lo sappiamo, la nostra categoria è tetragona all'impegno associativo e per sua caratteristica peculiare tende a criticare senza costruire; alla ricerca della perfezione, non apprezza i piccoli passi; tende all'individualismo e disprezza la corallità che non mette in evidenza il singolo; noi insistiamo comunque onde raggiungere i nostri fini.

E' proprio il concetto sindacale che dovrebbe trionfare anche ad esempio, nella vicenda che ci ha visto in primo piano nell'azione corale tesa ad ottenere

nuovi giudici a Bergamo; erano necessari e tutti lo hanno sostenuto: S i n d a c o , Parlamentari, Provincia, Enti, Ordine, Magistrati e noi; lo ha capito anche il C.S.M. ed il Ministero che ha promulga-

to un Decreto Ministeriale stralcio con il quale ha assegnato in via d'urgenza a Bergamo 8 giudici in più; ebbene questi giudici ci sono sì stati destinati però non si sa da che parte trovarli e quindi restano sulla carta; trattasi di una vera e propria presa in giro; altro che cantar vittoria! Ci vuole l'unità della categoria pronta a ricorrere anche a forme plateali di protesta.

Ritornando comunque alla nostra attività dobbiamo riconoscere che le iniziative si moltiplicano e si concludono regolarmente con successo; le assemblee, i convegni di studio, la S. Messa a ricordo del protettore S. Ivo e dei colleghi, di tutti colleghi, che non sono più con noi, le pubblicazioni giuridiche, le gite, le cene e le feste.

Rimangono, purtroppo, atteggiamenti inspiegabilmente prevenuti e negativi nei confronti del Sindacato da parte di alcuni colleghi, anche consiglieri dell'Ordine, pronti a reagire puntualmente ad ogni accenno di critica.

Una cosa sia ben chiara comunque: nessuna sudditanza da parte nostra o preoccupazione di "lesa maestà" nei confronti dei Signori Consiglieri che devono avere la riconoscenza di tutti gli iscritti per il grande impegno che pongono nel loro gravoso lavoro; anche da parte loro, quindi, bando all'ironia di chi si sente superiore ed agli attacchi frontali, poiché è necessaria, per il bene della categoria, una collaborazione, un reciproco stimolo e non la rissa; maggior chiarezza, quindi, maggior apertura e trasparenza ed infine rotazione, maggior rotazione; che non ci siano caste; trattasi di un "servizio" e come tale aperto a tutti sempre che ci sia qualcuno di coloro che da anni ed anni sono in carica che si faccia da parte.

Bando agli attacchi, quindi, e rimbocchiamoci le maniche.

*Il Direttore*

## Diritto e Rovescio

*Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.*

*Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.*

*Direttore responsabile: Claudio Gualdi*

*Direttore: Lucio Piombi*

*Redattore Capo: Paolo Corallo*

*Redattori: Massimo Asdrubali; Monica Baranca; Pieralberto Biressi; Nunzia Coppola Lodi; Carlo Dolci; Mario Giannetta; Daniela Gilardi; Paolo Monari; Franco Offredi; Giorgio Rossi; Carlo Rota Bulò; Gabriele Terzi.*

*Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)*

**Il direttore, il capo redattore ed i redattori tutti si complimentano con il dott. proc. Alberto Riva per la meritata sua elezione a membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo, avvenuta in occasione dell'assemblea straordinaria della nostra compagine sindacale, tenutasi in data 23/5/1996.**

# TOGHE VERDI

**A**desso si esagera! Dove vuole arrivare con questo titolo wildiano? Diritto e Rovescio è un giornale serio e non tratta di questioni, diciamo così, private. Tranquilli colleghi, volevo fare quattro chiacchiere sul problema dei problemi, quello che, se non risolto, porterà la nostra categoria professionale, la nostra classe, al collasso definitivo.

Circa dieci anni fa gli iscritti agli albi erano 50.000, a tutt'oggi siamo circa 76.000.

così poco tempo siamo aumentati del 50% e le previsioni sono di raggiungere le 100.000 unità entro il 2000.

Il profano potrebbe pensare che la situazione rispecchi la legge del mercato e che l'accesso massiccio di nuove leve alla professione forense sia dovuto alla richiesta di un sempre maggior numero di legali, che aiutino il cittadino a districarsi nella giungla legislativa italiana. Come ben sappiamo non è così.

Le cause di questo continuo incremento dei nostri albi sono molteplici e di diversa natura. Mi sforzerò di individuarle brevemente.

Il primo motivo che porta tanti giovani ad indossare sulle loro spalle la toga, idealmente e temporaneamente verde, lo si trova nella incapacità della nostra scuola media superiore di offrire ai giovani una preparazione che li indirizzi verso i settori professionali più sforniti di

addetti e più promettenti per il futuro.

E' una incapacità cronica, che una volta era resa meno evidente dalla forte selezione che veniva imposta da una maggiore severità degli studi e, specialmente, dal rigoroso sbarramento dell'esame di maturità. Senza contare che a Giurisprudenza poteva iscriversi soltanto chi usciva dal Liceo Classico, scuola di per sé più severa delle altre. Ora la griglia degli esami di matu-

ris sempre alla pratica forense). I neo-laureati, che sin da principio hanno come meta la libera professione, devono vendere l'anima al diavolo per trovare un dominus che abbia una sedia dove posare le loro giovani terga, ma soprattutto che abbia voglia e spirito di sacrificio sufficiente per perdere un po' di tempo ad insegnargli l'abc della professione.

Pochi però sono i colleghi così bravi e generosi da dedi-

stradale, che svolgerà dietro la firma compiacente del dominus, per guadagnare qualche soldo.

Sempre più pochi di essi potranno raggiungere il sogno di uno studio legale col loro nome in ditta. La maggioranza parcheggerà sulla scomoda sedia sino a che non avrà trovato un posto di lavoro subordinato che gli consenta di mettere su famiglia. O formerà una categoria di scontenti, di inquieti protagonisti della vita forense, vera e propria mina vagante sfruttata e, per necessità, protestataria.

Ci sono anche quelli più fortunati, che risiedono nel foro di una ricca provincia e che difficilmente fanno lavoro di cancelleria, ma anche in queste oasi le sedie sono sempre più rare, i compensi poco usati e l'applicazione didattica degli avvocati-maestri non sempre solerte.

Un provvedimento legislativo che freni questa marea montante è sempre più necessario: la diga deve essere posta o prima o dopo il corso di laurea, non ci sono alternative. Si obietterà: non si può ripristinare il numero chiuso! E chi l'ha detto?

La realtà è che nel duemila cominceranno a rubarci anche i clienti insolventi, pur di fare qualche causa. Si vuole aspettare l'evento nella solita inerzia? Come diceva quel tale: io non ci sto.

Carlo Dolci

## Lo sapevate che...

*Il dovere di correttezza fiscale, inteso come dovere verso la collettività nazionale, è un principio deontologico rilevante che non può essere considerato attinente alla sfera dei rapporti esclusivamente privati degli iscritti, ma proietta i suoi effetti anche sull'avvocatura, quale gruppo professionale. Pertanto la condotta in materia fiscale degli iscritti negli albi è da considerare oggetto di valutazione alla luce dei principi deontologici.*

(C.N.F. 19 settembre 1995 n° 82)

**Rubrica deontologica a cura del Cardo.**

rità non esiste praticamente più e i giovani, senza precisi indirizzi professionali, si iscrivono al corso universitario che tradizionalmente è considerato il più aperto a sbocchi professionali diversi. Usciti dall'università incomincia la ricerca della strada da percorrere per raggiungere i traguardi desiderati. Non consideriamo quelli che intendono indirizzarsi verso la carriera notarile o quella di magistrato (anche se, questi ultimi, in attesa di esperire il concorso, si iscrivono quasi

care la loro attenzione ai praticanti e perciò molte volte, specie nei fori più affollati, la pratica legale o viene fatta solo formalmente (cioè non fatta) o si trasforma in un rapporto di lavoro para-subordinato quasi sempre senza compensi significativi. Il principino-praticante, baciato dal rospo-dominus, si trasforma nella solerte-segretaria, che affolla le cancellerie e gli uffici giudiziari, cercando di raccattare tra i parenti e gli amici qualche praticetta di recupero crediti o di sinistro

# PANCROMATIC

## macchine e accessori per ufficio

**AGENZIA Gestetner per Bergamo e provincia**  
 FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER  
 PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA

via Suardi, 6 - Bergamo - Tel. 035/230.750

## “CONSORZIO DI BONIFICA E TRIBUTI”

**B**enché una certa diffidenza ne abbia accolto l'entrata in funzione, i Giudici di Pace stanno dimostrando sul campo una concreta sensibilità giuridica che spesso si risolve a vantaggio, quantomeno, della semplificazione dei rapporti fra cittadino e res pubblica.

In tale senso deve leggersi la recente sentenza n. 90/96 del Giudice di Pace di Bergamo in materia di tributi consortili, richiesti, nel caso di specie, da un Consorzio di Bonifica.

Detta sentenza interesserà quei proprietari di immobili richiesti, sotto pena di azione esecutiva peraltro munita di privilegio speciale immobiliare, del pagamento di tributi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica di un comprensorio, ex art. 860 c.c.

L'importanza e l'incisività dei principi enunciati nel caso di specie devono farne tuttavia ritenere una concreta e proficua applicabilità a più vasto raggio.

Infatti, la sentenza in oggetto si porrà quale specifico precedente tutte le volte che un ente impositore, (riteniamo anche non consortile...), vorrà fondare la propria richiesta tributaria sulle sole risultanze catastali relative ad un immobile.

Nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica, benché regolarmente avvisato e fornito di tutta la documentazione necessaria, aveva comunque preteso, avviando addirittura la procedura di riscossione coattiva a mezzo della propria concessionaria, il pagamento del tributo da un soggetto che già da anni si era spogliato della proprietà dell'immobile al quale il tributo era riferito: così agendo si tendeva implicitamente ad affermare che soltanto la registrazione della volta e cioè l'introduzione in Catasto della variazione relativa alla proprietà, avrebbe legittimato l'esazione del tributo presso il nuovo proprietario, in base alle nuove risultanze catastali.

L'assunto dell'Ente, destituito di qualsiasi giuridico fondamento in quanto pre-

tenderebbe di far prevalere le certificazioni catastali, notoriamente non aggiornate, sulle risultanze di atti pubblici di vendita, è stato debitamente censurato dal Giudice di Pace attesa l'evidente violazione di uno dei due presupposti fondamentali per l'esazione del tributo in oggetto: oltre alla comprensione dell'immobile nel territorio consortile, infatti, la legge espressamente richiede la proprietà dell'immobile stesso in capo al soggetto al quale il tributo viene richiesto.

In buona sostanza, con indubbio senso di giustizia certamente non svincolato dal rispetto di consolidati principi di diritto, il Giudice di Pace detta un precedente secondo il quale le lentezze e le disfunzioni della Pubblica Amministrazione, nella specie il ritardo nell'aggiornamento delle vulture catastali, non possono e non devono andare a discapito del contribuente.

L'assunzione da parte dell'Ente di una posizione meno rigida e formale, attestata dietro il rifiuto ad aggiornare i propri ruoli se non dopo l'aggiornamento delle risultanze catastali, avrebbe evitato l'inutile insorgenza del contenzioso.

Tuttavia, ben vengano queste sentenze se servono a modificare l'atteggiamento degli enti pubblici, o assimilati, verso quei contribuenti che, in ragione dei costi e dei tempi della giustizia, preferiscono pagare le somme richiestegli piuttosto che affrontare il contenzioso: nel caso di specie, infatti, il valore della controversia era pari a 103.000 lire e, pertanto, solo l'esasperazione e la lodevole volontà di porre fine ad un indebito atteggiamento hanno potuto muovere il contribuente verso l'azione giudiziale: ma chissà quanti contribuenti, benché non tenutivi, hanno versato i tributi consortili nell'attesa degli aggiornamenti catastali...

Per altro verso, la concessionaria esattrice, convenuta in giudizio, pretendeva la propria estromissione dal giudizio stesso

in quanto assumeva di aver semplicemente e scrupolosamente rispettato le disposizioni impartite dall'Ente impositore, sulle quali non aveva alcun potere di sindacato.

Dimenticava, la Concessionaria, non solo le norme procedurali che consentono l'estromissione dal giudizio solo in casi tassativamente previsti, ma soprattutto l'art. 64 del D.P.R. n. 43/88 che, in materia, fa obbligo ai concessionari di informare l'ente impositore interessato qualora risulti che uno dei presupposti impositivi sia venuto meno.

Rilevato ed accertato che la Concessionaria era stata ritualmente portata a conoscenza della vendita degli immobili, il Giudice di Pace non solo ha confermato la legittimazione passiva, ma ha ravvisato altresì la responsabilità della medesima per mancata diligenza rispetto al suddetto obbligo.

Detta situazione, per quanto secondaria rispetto al primario principio affermato in sentenza, riteniamo che indurrà i concessionari ad un esame più approfondito delle riscossioni loro affidate, in modo da attivarsi presso l'ente concedente per evitare un inutile contenzioso dietro il quale, oltre alla soccombenza specifica, vi è, come nel caso di specie, la condanna alle spese, in solido con l'ente medesimo.

L'applicazione concreta dei principi affermati nella sentenza epigrafata dovrebbe quindi condurre ad una maggior apertura verso le ragioni esposte dal contribuente che ha dismesso ormai da anni la proprietà di un immobile e nonostante ciò si vede ancora soggetto all'esazione tributaria dell'ente impositore.

Detto contribuente, ove interessato, si ricordi di farsi previamente rilasciare dall'ente stesso una certificazione dalla quale risulti che i tributi richiestigli si riferiscono esattamente agli immobili alienati.

Carlo Rota Bulò

## IMPRESA DI PULIZIE CLEAN - LUX

di Valoti Giuseppe & C. snc

*Pulizia civile e industriale - banche - comuni - enti pubblici e privati - appartamenti e scale*

**NEMBRO - Via E. Talpino 25/D - Tel. 035/47.05.01**

# *Ordine del giorno approvato dall'assemblea dell'Organismo Unitario dell'avvocatura italiana, riunitasi a Roma il 25.5.1996, in vista dell'incontro con il Ministro di Grazia e Giustizia, avvenuto il 29.5.1996*

**P**reso atto che il Ministro di Grazia e Giustizia, nell'assumere l'incarico, ha immediatamente convocato la rappresentanza dell'avvocatura, congiuntamente a quella della magistratura associata; valutata positivamente l'iniziativa, se volta alla soluzione dei problemi della giustizia, non soltanto attraverso l'adozione di misure urgenti dettate dall'e-

dall'avvocatura.;

- l'approvazione della legge di riforma dell'Ordinamento Forense che preveda severe norme di accesso a garanzia della qualità della funzione difensiva;

**evidenziato** che, in un quadro di razionalizzazione programmata del sistema, l'avvocatura ritiene indispensabili:

- la ridefinizione delle circoscrizioni giu-

- la revisione dell'Ordinamento Giudiziario con l'introduzione, tra l'altro, di periodiche valutazioni sulla produttività e professionalità dei magistrati, che preveda anche la partecipazione dell'avvocatura nei Consigli Giudiziari;

- l'istituzione di osservatori distrettuali permanenti, composti da magistrati ed avvocati, di monitoraggio del funziona-

mento dell'amministrazione della giustizia;

- la revisione del codice penale con depenalizzazione legata a scelte di valore;

- la riforma del sistema della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, anche in attuazione dell'art. 24 della Costituzione;

- la razionalizzazione e contenimento dei costi del processo civile;

- la riforma del ministero di Grazia e Giustizia, con decentramento della gestione amministrativa delle risorse;

- la riforma del processo fallimentare ed esecutivo;

### **AUSPICA**

che il Governo adotti, in tempi ragionevoli e nel rispetto delle priorità sopra evidenziate, le necessarie iniziative legislative per l'attuazione delle proposte dell'Avvocatura italiana.

### **SI RISERVA**

anche in esito agli impe-

rgenza ma anche mediante la individuazione di linee programmatiche tese ad assicurare un servizio giustizia efficiente e rispettoso delle regole;

ribadito che i problemi della giustizia devono essere affrontati e risolti con assoluta priorità dal Governo recentemente insediato;

rilevato che, in attesa di una riforma organica del sistema, sono indifferibili:

- l'istituzione delle "Sezioni stralcio" per lo smaltimento delle pendenze civili, secondo il progetto predisposto dall'Organismo Unitario, che esclude l'impiego di vice pretori onorari, in linea assoluta sempre avvertato dall'avvocatura, e che sancisce la assoluta incompatibilità tra l'esercizio dell'attività professionale forense e le funzioni giurisdizionali;

- la modificazione del c.d. "decreto salva processi" in modo da non scaricare sui cittadini la sostanziale paralisi del sistema penale conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale sulle incompatibilità dei giudici, ascrivibile a responsabilità del legislatore e della magistratura, da sempre denunciate

diziarie in grado di contemperare efficienza e specifiche esigenze del territorio;

- la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, ferma restando l'indipendenza dei P.M. dal potere esecutivo;

gni che il Ministro di Grazia e Giustizia assumerà con la rappresentanza dell'Avvocatura, ogni ulteriore determinazione, nello spirito di unità che ha animato le assemblee dell'avvocatura del maggio-giugno del 1995 e il Congresso di Maratea.

## **CONFERENZA POLITICO ORGANIZZATIVA**

**Bergamo, 25-28 aprile 1996**

### **MOZIONE SULLA UNIFICAZIONE SINDACALE**

La conferenza Politico Organizzativa del Sindacato Nazionale Avvocati FEDERAVVOCATI tenutasi a Bergamo nei giorni 25/28 aprile 1996, all'esito delle comunicazioni della Segreteria e delle dichiarazioni espresse dai rappresentanti dell'ASSOAVVOCATI intervenuti ai lavori

#### **RIBADISCE**

la volontà di FEDERAVVOCATI di procedere con decisione sul cammino della ricomposizione dell'unità sindacale, nella convinzione che tale traguardo sia opportuno per la compiuta tutela degli interessi dell'Avvocatura;

#### **RITIENE**

utile l'individuazione di un percorso comune che porti auspicabilmente entro il corrente anno alla convocazione di un Congresso straordinario che definisca, previa individuazione di una comune piattaforma politica ed amministrativa, l'unificazione delle due organizzazioni sindacali che si ponga come necessario punto di riferimento per altre realtà sindacali esistenti sul territorio

#### **DA MANDATO**

al Consiglio Nazionale ed alla Segreteria Nazionale perchè provvedano ai conseguenti adempimenti.

Bergamo 28 aprile 1996

# Idee a rovescio

## Sentenze

a cura di Bracotone

Le farei stendere alla presenza degli avvocati, i quali potrebbero esprimere a voce obiezioni alla decisione che il Giudice ipotizza, e, se possibile, concordare poi la decisione definitiva, che in tal modo diverrebbe inappellabile.

## Risarcimento danni

I Giudici liquidano troppo. Danno patrimoniale, danno biologico, invalidità specifica, danno morale, infermità permanente, infermità temporanea, rivalutazione, interessi, spese mediche e farmaceutiche, spese per danni materiali, spese legali, e chi ne ha più ne metta: e in importi altissimi anche per percentuali minime. Secondo me occorrerebbe dimezzare il tutto. Non è lecito avallare richieste speculative. Non è lecito fare la carità con i denari degli altri. Non è lecito contribuire all'incremento dell'inflazione.

## Nuovi ricchi

L'Italia si divide in due grandi categorie: i poveri e chi ha subito un incidente d'auto o un infortunio sul lavoro (vedi sopra).

## Ubaldo Riva

Un grande mio maestro fu Ubaldo Riva, avvocato e poeta, padre di Giovanni.

Tra l'altro diceva "Noi abbiamo ogni giorno molte cose che vanno male. Ci sarebbe da disperarsi. Per fortuna però soffriamo solo per l'ultima."

Mi diceva anche: "Scrivi poco, l'essenziale. Tanto i Giudici le nostre difese non le leggono. Guarda questi miei motivi d'appello. Poche righe. L'importante è presentarli in termini. Poi si potrà discutere tutto a voce."

I suoi motivi erano proprio stringati: due o tre considerazioni in croce. E terminavano immancabilmente con la frase: Et de hoc satis.

*Il Direttore con la redazione tutta di Diritto & Rovescio si complimenta con il Presidente del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo, avv. Pier Enzo Baruffi, già membro dell'Organismo Unitario, per la sua elezione a Presidente Nazionale dell'Assoavvocati con sede in Roma che riunisce un gran numero di Associazioni Sindacali di tutta Italia.*

*In nostro Sindacato deve ora sostenere con grosso impegno lo sforzo del nostro Presidente Provinciale e Nazionale teso principalmente a raggiungere l'obiettivo della riunificazione con l'altra e più forte Associazione Sindacale italiana che è la Federavvocati, riunificazione che, se compiuta su basi di parità, riuscirà a realizzare la creazione di un'unica e potente forza sindacale.*

*Questo meritato riconoscimento è una ragione in più perchè gli avvocati bergamaschi si iscrivano al nostro Sindacato.*

La Redazione

*Si è svolta, come già tutti saprete, in data 13.6.1996 alle ore 20.00, presso la Discoteca Bobadilla - Feeling Club di Dalmine, la Festa del nostro Sindacato.*

*La partecipazione è stata davvero notevole ed altamente qualificata l'organizzazione.*

*Un sentito grazie a Lucio Piombi, Maria Cristina Scandurra e ad Alberto Riva, per l'opera, al riguardo, prestata.*

*A tutti i partecipanti il ringraziamento del Sindacato ed un arrivederci all'anno prossimo.*

**HOLMES**  
INVESTIGAZIONI



### INDAGINI PRIVATE E COMMERCIALI

Informazioni Commerciali Italia/Estero • Protesti • Indagini Patrimoniali  
Rintraccio Persone • Infedeltà Aziendale/Coniugale • Assenteismo Indagini pre-assunzione  
Prevenzione droga su minori • Bonifiche telefoniche e ambientali • Accertamenti ACI/PRA  
Consulenze tecniche nell'applicazione elettronica di sistemi di prevenzione

**MASSIMA PROFESSIONALITA' E RISERVATEZZA**

**C'E' DA FIDARSI!**

**PREVENTIVI PERSONALIZZATI ALLE POSSIBILITA' ECONOMICHE**

HOLMES investigazioni di Santo Terenghi - BERGAMO Via Clara Maffei, 8 - Tel. 035/27.04.11 - Fax 035/23.25.72

## UCCELLI CHIUSI IN GABBIA E INTERPRETAZIONE DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 727 c.p.

L'art. 1 della n. 473/1993 ha modificato l'art. 727 c.p. configurando una più ampia efficienza repressiva nei confronti di chi commette maltrattamenti verso gli animali. In particolare rispetto alla previgente normativa, ove si puniva tra l'altro chi inculca verso gli animali, li sottopone a torture o fatiche, è stata introdotta l'ipotesi di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La "ratio" della norma è tuttavia rimasta la stessa: ossia la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed alla insensibilità per il dolore altrui. Tale norma, che ha carattere generale, pone delicati problemi di raccordo e di armonizzazione con la pregressa normativa riguardante gli uccelli, la cui caratteristica ecologica ed etologica principale, perlomeno per numerose specie, è quella della migratorietà avendo essi uno spiccato istinto verso la libertà e per il movimento nei cieli.

Una interpretazione restrittiva del nuovo art. 727 c.p. porterebbe addirittura a configurare come fattispecie penale il detenere degli uccelli chiusi nelle gabbie, perchè tale condotta sarebbe incompatibile con la loro natura. E' pacifica infatti l'opinione, sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo la quale il legislatore, anche nel nuovo disposto dell'art. 727 c.p., intitolato "maltrattamenti di animali", ha voluto perseguire condotte caratterizzate da una componente di lesività dell'integrità fisica degli animali, equiparabile al concetto di "sofferenza". Con avvedutezza il Pretore di Bassano del Grappa ha evidenziato che "se il legislatore avesse inteso sanzionare la condotta

di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la natura dei medesimi per sè sola e dunque in assenza di stati di sofferenza fisica degli animali stessi, qualsivoglia detenzione, a prescindere dal luogo, dalle modalità, dalla durata e dagli scopi della stessa si porrebbe, per ciò stesso, in contrasto col dettato normativo posto che si tradurrebbe, inevitabilmente, in una privazione della libertà dell'animale, e contrasterebbe quindi necessariamente con la natura dell'animale stesso, istintivamente propenso a vivere in libertà. Tuttavia tale conseguenza sarebbe inaccettabile (...)" (sent. 12.7.95). Oggetto di contrasti giurisprudenziali è invece la materia riguardante l'uso degli uccelli in funzione di richiami.

Difatti la normativa che consente tale uso, prevista negli artt. 4 e 5 L.N. 157/92 è lacunosa in molte sue parti poichè non esplicita le modalità di detenzione dei volatili e non facoltizza espressamente all'uso delle gabbie.

E' vero infatti che, anche nel nostro circondario, si sono aperti numerosi procedimenti penali in cui risultano imputati cacciatori che, usando uccelli in funzione di richiamo, li rinchiudono in gabbie talmente piccole da non permettere agli stessi neanche l'apertura alare, con gravi conseguenze per la salute degli stessi volatili.

Dinanzi a tali fattispecie concrete, come si diceva, la giurisprudenza si è divisa.

Un primo orientamento giurisprudenziale (Pretore di Castelfranco Veneto: sent. n. 78 del 7/10/1994; Cass. III sez. Pen. n. 347 del 23/2/1995; Pretore Montebelluna: sent. n. 226 del 8/11/1994; Cass. III sez. Pen. n. 835 del 27/4/95) ha con-

dannato tali condotte ritenendo che il detenere gli uccelli in funzione di richiamo in gabbiette con minima possibilità di movimento integri la fattispecie di cui all'art. 727 c.p. con riferimento alla nuova specifica ipotesi di detenzione dell'uccello in condizioni incompatibili con la natura di animale essenzialmente volatile e con le leggi biologiche che governano il suo comportamento.

Altra giurisprudenza (Pretore di Bassano del Grappa sent. 19/7/1995) ha invece ritenuto lecito l'uso di tali gabbiette anche alla luce del parere espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in data 20.09.1994, ove sono sottolineate le ragioni pratiche che inducono a mantenere le dimensioni delle gabbie tradizionali per quanto attiene alle esigenze di detenzione e di trasporto dei richiami. Tale istituto evidenzia infatti che lo scarso peso ed ingombro della gabbia ne garantiscono la facilità nel trasporto e il limitato spazio disponibile determina la relativa tranquillità degli uccelli detenuti impedendo di procurarsi ferite. Si è fatto inoltre riferimento alla delibera n. 67717 del 9/5/1995 della Giunta Regionale Lombarda, ove si statuisce che gli "uccelli da richiamo utilizzati nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, durante il trasporto (...), possono essere detenuti nelle gabbie aventi le dimensioni tradizionali attualmente in uso".

La diatriba giurisprudenziale è quindi quanto mai aperta.

La domanda finale sorge spontanea: possono le "istruzioni" delle Autorità Amministrative restringere l'ambito di applicazione del nuovo disposto dell'art. 727 c.p.?

# IL DIRETTORE



L'amico Alfredo De Liguoro mi ha fatto pervenire la lettera che segue, a commento dell'articolo pubblicato a pagina 13 del numero nono di Diritto e Rovescio sotto la rubrica "Forse non tutti sanno che..." curata dal nostro redattore Paolo Monari. Ringrazio sentitamente il collega per l'inter-

vento che permette al nostro bimestrale di iniziare la pubblicazione di ciò che nel gergo della carta stampata viene definito come "opinioni a confronto".

Caro Direttore,  
mi permetto alcune osservazioni all'articolo apparso sul numero scorso a firma Paolo Monari.

Credo si debba innanzitutto chiarire che la condizione del praticante non può essere assimilata a quella dell'apprendista artigiano, perché la funzione prima del praticante non è quella di svolgere un'attività lavorativa, pur se mirata all'apprendimento, bensì quella di approfondire le proprie conoscenze giuridiche anche in ordine all'aspetto pratico della professione, vivendo direttamente l'esperienza nell'ambito di uno studio professionale.

E' una sottile (o forse neanche tanto) distinzione dalla quale non si può prescindere se si vuole evitare di fare confusione.

Peraltro non è assolutamente vero che tutti i praticanti procuratori svolgono compiti che importano assunzioni di responsabilità "non indifferenti", perché la responsabilità resta comunque del "dominus".

Se è vero che alcune delle attività svolte da alcuni dei praticanti possono essere utili all'attività dell'avvocato, è altrettanto vero che il praticante beneficia di tutta l'attività svolta dal professionista, che gli è essenziale per apprendere, utilizzando tutte le strutture dello studio. Ed è pure altrettanto vero che molti praticanti ricevono anche adeguati compensi.

E' fuorviante generalizzare sostenendo che l'adeguato compenso sarebbe una chimera, oppure lasciare intendere che gli avvocati approfitterebbero della situazione di enorme sproporzione fra domanda ed offerta per sfruttare l'opera dei praticanti senza ricompensarli.

Anzi mi risulta che alcuni anni fa quando non vi era ancora il fenomeno della "concorrenza" ventilato nell'articolo di Paolo Monari, i praticanti procuratori nella quasi totalità dei casi non godessero di alcun compenso.

Diciamo allora piuttosto che il problema è un altro ed è determinato dal fatto che mentre fino a circa 20 anni fa per la maggior parte dei casi si rivolgevano alla professione forense soltanto coloro che avevano un reale interesse per l'avvocatu-

ra, attualmente la corsa alla nostra professione è diventata un fenomeno molto vasto, del quale non è il caso in questa sede di individuare le esatte cause, che porta ad aspirare al praticantato anche coloro che in realtà mirerebbero ad un impiego qualsiasi, ma che in mancanza si adattano a fare il praticante come "refugium peccatorum" che bene o male qualcosa assicura.

L'importanza del fenomeno però, come detto, non deve fuorviarci e dobbiamo comunque ricordare quale dovrebbe essere la funzione del praticante alla luce dei principi morali e deontologici, cui a mio modo di vedere è stato fatto un riferimento non proprio calzante da parte di Paolo Monari, se poniamo mente a quanto sopra appena considerato.

Sappiamo tutti che Paolo Monari conosce a fondo il problema e se ne interessa fattivamente da anni, ma io credo che la miglior soluzione per tutti questi giovani non sia quella di riuscire ad essere "piazzati", per usare un termine caro a "radio praticante", con la certezza o il miraggio di ottenere un certo compenso, bensì quella di essere aiutati a conoscere tutti gli aspetti della professione per poter fare con serietà e consapevolezza una delle scelte più importanti della vita.

L'aspirante praticante prima ed il praticante poi, non hanno bisogno di un "paladino", ma di chi illustri loro questi aspetti e li guidi quindi nell'apprendimento, a prescindere da compensi di sorta.

Da ultimo consentimi un ulteriore rilievo: non ho proprio capito il riferimento agli eventuali "discriminati" che diverrebbero poi a loro volta "per amare esperienze" discriminati.

Se con ciò infatti si è voluto fare riferimento al fatto che alcuni soltanto sono accolti alla pratica e quindi gli altri sarebbero i discriminati, non si capisce perché questi ultimi, se non per una innata vena di sadismo, dovrebbero in futuro a loro volta "discriminare" i malcapitati aspiranti praticanti.

Caro Alfredo,

nel riscontrare sullo scorso numero di Diritto e Rovescio la lettera del dott. Piero Arcangeli avente ad oggetto il problema di "accesso alla professione" ho affermato che quando si accetta nel proprio studio un praticante gli si garantisce quel minimo di sopravvivenza che renda dignitosa la sua posizione.

Siamo stati tutti praticanti e siamo, quindi, consapevoli delle notevoli difficoltà di quel periodo non solo economiche, ma anche professionali.

Ritengo, di conseguenza, che la via migliore sarebbe quella di lasciare al vento le disquisizioni teorico - filosofiche e contorte su un argomento che riguarda più la morale che l'aspetto materiale; Tu mi conosci, d'altronde, e sai bene che sono un pratico e sul terreno che Tu batti in questa Tua non Ti seguo.

# RISPONDE

Caro Direttore,  
ho letto con piacere, i "pensieri" di Bracotone, e mi complimento; mi piacerebbe approfondire il discorso (ma non penso che Diritto e Rovescio sia il luogo a ciò deputato) con Bracotone circa gli scempi urbanistici.

E' possibile avere un diretto contatto con lui?

Cordialmente

Flaminio Maffettini

**Il direttore, il redattore capo e la redazione tutta dicono di non sapere chi si celi dietro lo pseudonimo di "Bracotone"; qualsiasi Tuo approfondimento potrai farlo, comunque, nostro tramite.**

**Anche i lettori tutti sappiano (compreso il nostro ex presidente dell'Ordine, Avvocato Giacomo Fustinoni) che i pezzi dello sconosciuto collaboratore ci pervengono come noi li pubblichiamo su "Diritto e Rovescio"; così operiamo, d'altronde, per rispetto dei nostri collaboratori, anche per tutti gli altri articoli.**

**Mi dispiace; Ti conforti, comunque, il fatto che il Tuo desiderio è anche il nostro.**

Egregio Direttore,

l'anno scorso sono stata oggetto di atti di scortesia da parte di un giudice, durante un'udienza, culminati nel non aver reso presente nel verbale un mio sostituto, cosicché il mio assistito è risultato assente all'udienza.

Su suggerimento di alcuni componenti facenti anche parte del nostro Sindacato - che, tra l'altro, mi facevano presente che molti colleghi si lamentano senza mai formalizzare le loro proteste al Consiglio che, quindi, non può intervenire - ho scritto un esposto all'Ordine chiedendo di essere avvisata di quanto sarebbe stato fatto, poiché volevo, eventualmente, muovermi a livello personale.

A distanza di un anno e solo a seguito di mia sollecitazione scritta, diretta a conoscere i provvedimenti assunti, sono stata informata dal Consiglio che esso "ha dato luogo all'intervento ritenuto più opportuno relativamente alle vicende portate alla sua attenzione.

Sufficit?"

Cordiali saluti

Nunzia Coppola Lodi

**"Non sufficit"**

Caro Direttore,  
scrivo a proposito del commento negativo svolto dal collega Fustinoni sul primo numero del Notiziario del Consiglio a proposito di alcuni "giovannissimi pressoché sconosciuti" presenti nella lista sindacale per le ultime elezioni



del Consiglio dell'Ordine.

E' invece mia opinione che la presentazione di giovani candidati andrebbe incoraggiata, in qualsiasi lista essi si inseriscano, per favorire il ricambio generazionale necessario in qualunque istituzione, compresa la nostra, al fine di evitare il rischio che si perpetui una dirigenza sempre uguale a se stessa.

Decideranno poi gli elettori quali candidati premiare, dal che si potrà anche capire in quale misura gli stessi fossero o meno sconosciuti.

Circola la battuta che quando Deng Xiaoping, sul finire degli anni '70, assunse definitivamente la guida della Cina Popolare, all'età di poco meno di 80 anni, gli altri membri della gerontocrazia cinese lo ritenessero "un giovane inesperto".

Mi si perdoni il tocco umoristico, non spero si debba arrivare a tanto per accedere al nostro Consiglio.

Per parte mia, i due colleghi Monari e Rivoltella, nuove figure (già ultratrentacinquenni!) entrate a far parte del Consiglio a seguito dell'ultima tornata elettorale, nonostante la "anti-pubblicità" di dubbio gusto contro la loro candidatura, riscuotono la massima fiducia.

Cordialmente

Marco Casetta

**E' giusto permettere a chiunque di noi di esprimere le proprie opinioni, anche se contrastanti le une dalle altre; l'importante è che siano opinioni personali e non di gruppi, caste o associazioni.**

Egregio Direttore,

mi permetto anch'io rivolgerTi una domanda.

Nel 1994 era stata redatta una tabella relativa al risarcimento dei danni, in specie danni derivanti la circolazione stradale, concordata tra il Sindacato, se non vado errato, ed alcuni dei Giudici.

Sono passati due anni e, confrontando questa tabella con altre di Milano e Genova, mi sorgono alcuni dubbi sulla sua attualità.

Vedi Tu, o meglio il Sindacato, se non sia il caso di rifare un incontro e stabilire nuove norme, puramente indicative naturalmente, su questi tipi di risarcimento.

Come me sarebbero grati al Sindacato molti dei colleghi che trattano questa materia del risarcimento danni.

Franco Carnazzi

**Trasmetto la Tua importante richiesta al collega Gabriele Terzi responsabile, per il Sindacato, in materia.**

**Invito, altresì, il medesimo a redigere un articolo sul tema da Te proposto per il prossimo numero di "Diritto e Rovescio".**



CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO



FIAP



CONEDILIZIA



APPE

FIMAA - QSCOM

# LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI

DI BERGAMO E PROVINCIA

# 1996

**Prenotate la Vostra copia telefonando  
al n° 035/24.78.08 - Fax 035/23.06.06**

*Rilevato dalla commissione Borsino del Collegio Agenti Immobiliari Professionali di Bergamo in collaborazione  
con: Camera di Commercio, Associazione Provinciale Proprietà Edilizia, Associazione Commercianti*

- Quotazioni città, quartiere per quartiere.
- Quotazioni della provincia, paese per paese.
- Censimento della popolazione di Bergamo e provincia.
- Testo integrale della legge 39/89 e regolamento di attuazione.
- Elenco agenti immobiliari abilitati dalla Camera di Commercio di Bergamo.

## NOTE IN MATERIA DI "RIMEDI" ALL' ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Le recenti modifiche apportate dal legislatore all'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità non hanno innovato che parzialmente il - complesso - sistema vigente nel nostro ordinamento.

In particolare né l'art. 5 bis del DL n. 533/1992, né le leggi che l'hanno preceduto hanno abrogato alcuni istituti, introdotti dalla L. 25 giugno 1865 n. 2359, i quali, sebbene scarsamente conosciuti e forse poco utilizzati, si rivelano oltremodo utili ai fini della risoluzione degli inconvenienti necessariamente connessi all'esperimento delle procedure ablativo.

Ciò è tanto più vero in relazione al fatto che, con sempre maggior frequenza nel corso degli ultimi anni, il rimodernamento del sistema viario di Bergamo e provincia ha comportato il moltiplicarsi delle procedure espropriative, realizzate molto spesso con scarso rispetto dei diritti dei privati espropriati e con ancor minore rispetto dei principi di legge regolanti la materia.

In vero, oltre alle controversie connesse con la determinazione dell'indennità di esproprio - che costituisce senza dubbio alcuno l'aspetto più eclatante del sistema - possono ravvisarsi alcune differenti fattispecie, di ben più modesta portata, ma egualmente foriere di disagi e difficoltà.

In materia, due istituti in particolare meritano qualche cenno di approfondimento.

Il primo - quasi sconosciuto e di fatto ben scarsamente applicato - è previsto dall'art. 23 della legge n. 2359/1865 succitata, il quale dispone che l'ente espropriante debba, a richiesta dei proprietari, comprendere fra i beni da acquisire anche le frazioni residue degli edifici e dei terreni, solo in parte interessate dal piano di esecuzione, qualora le stesse siano tali da non potere più avere per il proprietario una destinazione utile o siano necessarie opere considere-

voli per conservarle od usarle in modo profittevole.

La norma in commento attribuisce dunque ai soggetti esproprianti il diritto di richiedere l'estensione del provvedimento ablativo alla residua frazione del bene, imponendo di contro al soggetto espropriante l'obbligo di assentire alla richiesta quando le parti residue del bene siano tali da non potere avere per il proprietario un'utile destinazione, a causa della (sopravvenuta) limitata estensione o della eccessiva onerosità del ripristino dell'area ai fini di un utilizzo proficuo.

Qualora tuttavia il danno discendente dalla procedura espropriativa non riguardasse solo i proprietari espropriati, potrebbe trovare applicazione l'articolo 46 della legge in commento, il quale stabilisce che è dovuta una specifica indennità ai proprietari dei fondi i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù o soffrano un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La costante ed unanime giurisprudenza ha ravvisato gli estremi del danno in oggetto nel peggioramento delle condizioni di accesso all'immobile privato, ossia quando l'edificazione dell'opera pubblica abbia reso sensibilmente più difficoltoso l'accesso agli edifici latitanti e meno proficua la loro utilizzazione con l'effetto di determinare una perdita del contenuto patrimoniale e del diritto di proprietà conseguenti dalla diminuzione del reddito o del valore di scambio dell'immobile stesso.

Come è agevole comprendere, è oltremodo frequente che le fattispecie di cui agli articoli succitati si realizzino in danno di quel diritto di proprietà che - come è noto - dovrebbe godere di piena tutela costituzionale.

Monica Baranca

### Lo sapevate che ...

*Pur non essendovi alcuna disposizione di legge che estenda al procedimento disciplinare la possibilità di considerare le circostanze attenuanti od aggravanti (istituti propri del procedimento penale), tuttavia è consentito, comunque, in ogni procedimento disciplinare considerare, al fine specifico dell'applicazione o meno delle sanzioni, le varie situazioni che possono apparire idonee al fine di identificare la giusta sanzione.*

(C.N.F. 30 settembre 1995 n° 91)

**Rubrica deontologica a cura del Cardo**



# Istituto Luigi Einaudi

LEGALMENTE RICONOSCIUTO

GRUMELLO DEL MONTE (BG) - Via S. Siro, 36 - Tel. (035) 83 25 63 - Fax (035) 832006

Sono aperte le iscrizioni ai corsi:

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (RAGIONIERI)
- ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

- CORSI DI INFORMATICA A VARI LIVELLI
- CORSI DI RECUPERO (SERALI)
- CORSI DI LINGUE - INGLESE - TEDESCO - FRANCESE (con insegnante madre lingua)

CONSULENZA SCOLASTICA GRATUITA PER:

- SCELTA DEL TIPO DI STUDI
- CAMBIAMENTO INDIRIZZO STUDI
- RECUPERO ANNI PERDUTI

# L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

Giuseppe Mazza, noto popolarmente come "Felipo", nacque in Bergamo nel 1879 nel Borgo di Santa Caterina dove pure morì nel 1949. E' uno dei più insigni e fecondi Poeti del dialetto bergamasco. Scrive di lui il noto critico Vittorio Mora: "Si va quindi dal sorriso dell'osservatore a volte ironicamente staccato ad un'affettuosa e commossa partecipazione alle vicende ed ai casi tristi della "quotidianità" della vita: il Mazza è straordinariamente efficace per acutezza d'interpretazione psicologica e vivacità rappresentativa, e queste sono le ragioni per cui sono ancora tanto sentite le "poesie del Felipo" ... come quella qui di seguito pubblicata!

## In Pretùra

Personaggi .

- 1 ol siur Pretùr;
- 2 e 3 Pagani e Pelaratti;
- 4 e 5 Ciochetti e Bevilacqua;
- 6 aocàt;
- 7 la Bofèla;
- 8 Giacom, öscér;
- 9 la fritaröla

Giacom  
(öscér)

Pagani e Pelaratti!  
- Presenti!... - Sentiv zó!  
- Ciochetti e Bevilacqua!  
Pretùr - M' sè chè ... - Ma speté 'mpó:  
fé miga tat bordel,  
silensio e zó 'l capèl.

I citassiù de escomio,  
de fécc e che sói mé,  
vé avérte che i rinvie  
ai dés del mis che é;  
tra l'inquìl e' padrù  
l' convé a' nda là a sbütù.

Tra töte l'è amò l'ònica!  
Te pàrel miga, aocàt?  
I è tate i paströgnade  
che te sé piö 'ndo ultàt;  
piötòst che bocia dét,  
speté amò ü decret.

E adéss indèmm inante:  
tachém con chèla 'n sima,

la Bofèla

che l'è òna tal Bofèli,  
notada per la prima.  
Té, Giacom, èla lé?  
- Sé, siùr pretùr, só ché. -

Pretùr  
la Bofèla

Nòm e cognòm: vòst pàder?  
- De s-cèta só Bofèla  
ma 'l nòm de maridada,  
se l' crèd, a l'è Zapèla!  
Mé pàder de tri mis  
l'è 'ndacc in paradis.

Pretùr  
la Bofèla  
Pretùr

A s'avrèss mai credit  
che ün òm de chèla fata...  
Basta, non divaghiamo.  
Nata? ... - Siör sé, só nata.  
Chèsto ve l' crède a' mé.  
V' domande l'an... e 'l dé.

la Bofèla

Ghe öl pròpe che ghe l'dighe  
che só del votantü?  
e pròpe ché, denante  
al pòpol e al cümü?  
O'ter, lassémla lé,  
però a i pòrte bé.

Pretùr

Va bé, e adéss stü atènta:  
a l'si che si impütada  
de ingiùrie e de minàcie  
fò d'sura a mano armadd,  
de scua e de moèta  
e 'l pèsta-cotalèta.

la Bofèla

L'è stacc ol cör mülsì,  
ghe l' giüre, siùr Pretùr!  
Se gh' l'iev pò dür, me imàgine  
s'düsia ciamà 'l dutùr:  
ma tat e tat l'è facia;  
cöntém comè l'è stacia.


Pretùr

'N de nòsta cà gh'è sèmpèr  
istacc qualch bèi micì  
ma l'òltem tat grassius  
che me l' ciamàa Burlì;  
nigher de sima a fònd,  
con d'òna stèla in frónt.

Pulit, e ü bèl müsì,  
du öcc, ma che bèi öcc!  
Ü bèl bochè a triàngol  
de inamurà 'mpó töcc;  
con biànch töcc i pestì  
come l' gh'èss sö i calsi.

De nòcc l'ismurusàa,  
ma ché i ghe n' pöl nissü...  
Signùr, còsa òlel fàga,  
l' sarà stacc zùen a' lü!...  
Me l' castigàe, pò, in fi,  
gh' dervie 'l sö finestri.

Pretùr



Fém ü piassér, mochèla  
con töte sté resù;  
basta con chèste ciàcole,  
tirém la conclüsiù.  
I parla tat i aocàc...  
Ma chèi a i è pagàc.

la Bofèla  
Pretùr

la Bofèla

Ma òna matina bröta  
l'ispèta e colassiù...  
l'è piö turnàt, pòer mårter...  
Scüse, gh'ò amò 'l magù!  
In fi pò i l'ài copàt?  
Sigür, pò i l'è a' maiàt.

Pretùr  
la Bofèla

L'è stacc la fritaröla  
decórde co i sö s-cècc  
che i gh'è metit la tràpola  
'ncargada sö sö'l tècc!  
Tri dé me só crössiada,  
ma dopo só s-ciopada.

Voce contraria  
(fritaröla)  
la Bofèla

Falso! l'è miga ira:  
i è stacc i mòradùr!  
O Giüda Scariöta,  
te néghet a' 'l Signùr!  
I à consàt zó a' la pasta!...  
Sito, silensio e basta.

Pretùr

Visto l'articòl quindes  
quaranta capovèrs...

la Bofèla

Ma pàrel mia l'aocàt?  
L'è inòtel, l'è tép pèrs!  
L'è bu de giüdical  
reato passiuàl.

In nome e nocoróter,  
per töta sta facènda,  
condane la Bofèli  
a sènto franch de amènda.  
In quanto al rèst e i spése  
m' se rangerà sö'l prése.

la Bofèla

Copàm ol gat, maiàmèl  
fò d'sura, l'è 'mpó düra,  
tocàm pagà la mòlta,  
e la cüsinadüra!  
A l'gh'ia resù mé pàder:  
incò l' convé a fà 'l làder.

## L'angolo del passato

**Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi**

**Parliamo dell'Avvocato Mansueto Fustinoni**

L'avv. Mansueto Fustinoni fu uomo davvero singolare: serio, attento, saggio, e nel contempo cordiale, disponibile, dotato di grande bonomia, schiettezza e semplicità. Fu figura di autentico gentiluomo.


Tutti coloro che l'hanno conosciuto lo ricordano come uomo particolarmente completo: avvocato di grande preparazione, cittadino generosamente pronto e disponibile a qualunque ufficio od istituzione che a lui si rivolgesse, buon soldato, ottimo padre, uomo di fede autentica e profonda, innamorato della natura, un vero signore.

Bergamasco di famiglia e di tradizione, nacque il 1 luglio 1898 ad Orzinuovi ove il padre cavalier Giacomo svolgeva le funzioni di cancelliere di quella Pretura.

La scelta degli studi in giurisprudenza fu di certo orientata dalla ammirazione verso la professione paterna. Si laureò giovanissimo nonostante i lunghi mesi di servizio militare durante la prima guerra mondiale, che lo vide in prima linea e, a soli 19 anni, ferito e per lunghi mesi prigioniero nel campo di concentramento di Nagymegyér in Ungheria.

Nonostante ciò, a già soli ventitré anni, e cioè il 19 dicembre 1921, poté iscriversi all'Albo dei procuratori.

Fu un avvocato di preparazione professionale perspicua e soprattutto



avv. Mansueto Fustinoni  
(1898 - 1980)

essenziale. Esercì la professione con passione, con intraprendenza, con continuità. Fu un vero maestro, un profondo studioso e conoscitore delle materie giuridiche, un vero collaboratore della Giustizia nella pienezza del termine.

Molteplici furono anche i suoi impegni nell'ambito della comunità.

Col grado di capitano di fanteria, combatté anche nella seconda guerra mondiale.

Per molti anni fu consigliere della Banca d'Italia presso la succursale dell'Istituto in Bergamo.

Pure, per moltissimi anni, fu Vice Presidente della Commissione Distrettuale per le Imposte Dirette e per le Imposte Indirette sugli Affari ed ottenne dal

Ministero delle Finanze, alla fine dell'incarico, il conferimento del diploma di benemerita con medaglia di bronzo.

Intelligente, dinamico, disponibile, generoso, e nel contempo umile, valorizzò queste proprie doti naturali con una profonda fede, che lo condusse ad eleggere la carità cristiana come stile di vita.

Sono queste sue doti umane che rimangono impresse in chi lo ha conosciuto.

Con la sua scomparsa avvenuta il 26 gennaio 1980, egli ha lasciato ai figli, che lo hanno profondamente amato, un esempio di vita e di rettitudine davvero rare.

## Forse non tutti sanno che...

Anche quest'anno - ed è il quarto - il nostro Sindacato organizza un corso in preparazione agli esami per procuratore legale, la cui sperimentata e felice formula, precipuamente pratica, ha incontrato il favore degli ottanta iscritti della scorsa edizione.

Tra settembre e la fine di novembre del corrente anno si terranno quattro o cinque incontri con relatori preventivamente contattati e perciò disponibili, i quali - previa valutazione degli elaborati consegnati - commenteranno gli scritti soffermandosi sulle problematiche affrontate dai futuri candidati.

Tali incontri saranno sempre preceduti dalla redazione, su traccia predisposta con il prezioso aiuto dei relatori, di pareri in materia civile e penale nonché dalla stesura di atti giudiziari a cura degli iscritti al

corso che in tal modo potranno singolarmente avvalersi del giudizio e del commento al proprio elaborato, certo utili in vista delle prove scritte.

Il successo della iniziativa consente oramai di annoverare il corso in preparazione agli esami tra i servizi offerti dal Sindacato in pianta stabile.

Un grazie, quindi, a tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento di un simile traguardo.

Come sempre saranno rese note le informazioni necessarie agli interessati a mezzo di idonea pubblicizzazione.

Paolo Monari



# De Gustibus

La rivista mensile che attraverso prove, confronti, valutazioni, ti guida

ai piaceri della gola nelle provincie di Bergamo e Brescia

SERVIZIO ABBONAMENTI: TEL. 035/247808 FAX 035/230606

# CON EDINORD PUOI ARRIVARE IN TUTTA ITALIA.

## Bresciaoggi

Il quotidiano di Brescia e provincia  
86.000 lettori \*  
16.000 copie diffuse \*\*  
EDIZIONI BRESCIA S.p.A.

## L'Arena

Il quotidiano di Verona e provincia  
311.000 lettori  
54.191 copie diffuse  
SOCIETA' EDITRICE ATHESES S.p.A.

## IL GIORNALE DI VICENZA

Il quotidiano di Vicenza e provincia  
281.000 lettori  
45.128 copie diffuse  
SOCIETA' EDITRICE ATHESES S.p.A.

## ALTO ADIGE

*Corriere delle Alpi*

Il quotidiano di Trento e Bolzano  
254.000 lettori  
42.909 copie diffuse  
SETA S.p.A.

## IL MULTIMEDIA PIEMONTE

I giornali bisettimanali e settimanali del Piemonte  
1.088.400 lettori totali \*  
329.200 copie diffuse \*\*

## la Nuova

*Venezia*  
MESTRE E TERRAFERMA  
Il quotidiano di Venezia e provincia  
90.000 lettori  
11.868 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## la tribuna

*di Treviso*  
Il quotidiano di Treviso e provincia  
121.000 lettori  
18.712 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## Dolomiten

Il quotidiano in lingua tedesca dell'Alto Adige  
153.000 lettori  
43.859 copie diffuse  
ATHESES

## PREALPINA

Il quotidiano di Varese e provincia  
200.000 lettori \*  
37.000 copie diffuse \*\*  
SOCIETA' EDITRICE VARESE S.p.A.

## Corriere Alpi

Il quotidiano di Belluno e provincia  
50.000 lettori \*  
10.000 copie diffuse \*\*  
SETA S.p.A.

## Torino

*la Repubblica*  
156.000 lettori  
26.557 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## il mattino

*di Padova*  
Il quotidiano di Padova e provincia  
203.000 lettori  
32.353 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## la Sentinella del Canavese

Bisettimanale di Ivrea  
87.000 lettori \*  
23.500 copie diffuse \*\*  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## Milano

*la Repubblica*  
382.000 lettori  
79.413 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## IL LAVORO

Supplemento di Repubblica per Genova e la Liguria  
148.000 lettori  
37.440 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## GAZZETTA DI MANTOVA

Il quotidiano di Mantova e provincia  
182.000 lettori  
36.742 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## la Provincia PAVESE

Il quotidiano di Pavia e provincia  
167.000 lettori  
27.248 copie diffuse  
EDITRICE E.A.G. S.r.l.

## La Provincia

*Quotidiano di Cremona*  
Il quotidiano di Cremona e provincia  
123.000 lettori \*  
22.970 copie diffuse  
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.p.A.

## il Centro Marche

Il quotidiano delle Marche  
50.000 lettori \*  
10.000 copie diffuse \*\*  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## la Nuova Ferrara

Il quotidiano di Ferrara e provincia  
82.000 lettori  
11.000 copie diffuse \*\*  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## IL TIRRENO

Il quotidiano della Toscana occidentale  
576.000 lettori  
93.809 copie diffuse  
EDITORIALE IL TIRRENO S.r.l.

## Bologna

*la Repubblica*  
301.000 lettori  
58.142 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## GAZZETTA DI MODENA

Il quotidiano di Modena e provincia  
108.000 lettori \*  
11.352 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## GAZZETTA DI REGGIO

Il quotidiano di Reggio Emilia e provincia  
129.000 lettori  
14.884 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## LA NUOVA

*Giornale Sardegna*  
Il quotidiano della Sardegna  
414.000 lettori  
65.684 copie diffuse  
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.A.

## Firenze

*la Repubblica*  
303.000 lettori  
58.970 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## il Centro

*QUOTIDIANO DELLA PUGLIA*  
Il quotidiano dell'Abruzzo  
234.000 lettori  
27.715 copie diffuse  
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

## Napoli

*la Repubblica*  
253.000 lettori  
48.797 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## Roma

*la Repubblica*  
536.000 lettori  
120.603 copie diffuse  
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

## Quotidiano

*di Lecce, Brindisi e Taranto*  
Il quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto  
220.000 lettori  
21.581 copie diffuse  
EDISALENTO S.r.l.

PRESSO I NOSTRI SPORTELLI SI PRENOTANO SPAZI  
SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI LOCALI D'ITALIA.

EDINORD - Via Clara Maffei, 6  
Tel. 23.19.30 - Fax 23.06.06 - BERGAMO

mc

EDIZIONE S.p.A.

# Super Partes

a cura di Paolo Corallo

## - VAGLIO DI ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI UNA VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE -

“Si suole generalmente evidenziare che l'accertamento di reati come la violenza carnale sia di particolare difficoltà vista la normale evenienza che le parti siano due (tranne i casi macroscopici di violenze di gruppo o a casi in cui vi sia una testimonianza di terzi estranei al fatto) e dunque due, e contrapposte, le tesi di accusa e difesa; poiché dunque l'accusa si dovrebbe reggere sulla sola dichiarazione della vittima, ossia di essere stata costretta contro la sua volontà ad un atto sessuale, si pretenderebbe un vaglio di attendibilità maggiore rispetto a quello richiesto in genere da un testimone, che sia anche parte offesa di un reato, in quanto maggiore dovrebbe essere l'approfondimento psicologico della volontà, prima, durante e dopo il denunciato episodio di violenza, della vittima.

Al giudizio del Tribunale, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni di una vittima di violenza sessuale non è dissimile - per la ricerca di elementi di riscontro e per l'indagine psicologica che usualmente comporta - a quello di qualsiasi altro testimone che assuma di essere contemporaneamente parte offesa di un reato.

Prova ne è che il codice di procedura prevede la possibilità di un utilizzo di documenti ben determinati (certificati del casellario, sentenze irrevocabili, documentazione presso uffici di sorveglianza) ai fini della valutazione della personalità della persona offesa (oltre che dell'imputato) qualora “il fatto per il quale si proceda debba essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa” (art. 236 c.p.p.); lo stesso articolo prevede altresì che i medesimi documenti possano essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.

Come si può notare, oltre al fatto che per la valutazione della parte offesa - ed in casi determinati - possono essere utilizzati specifici documenti, la valutazione della credibilità in sé riguarda i testimoni in quanto tali: non vi è l'esigenza di una credibilità “supplementare” o ulteriore per la parte offesa, tranne, naturalmente, il vaglio che necessitano dichiarazioni di una persona che non si pone innanzi al fatto di reato come osservatore esterno, ma abbia una percezione dall'interno - per averla vissuta come protagonista suo malgrado - di un fatto/reato.

Su tali premesse, il vaglio di attendibilità della vittima di una asserita violenza sessuale necessita dei medesimi criteri e dei medesimi approfondimenti che normalmente vengono richiesti da una qualsiasi persona offesa; non si capisce perché si dovrebbe esigere dalla vittima di violenza carnale di dimostrare una rettitudine assoluta, una coerenza inattaccabile e una solidità maggiore di quella normalmente richiesta, per poi eventualmente negare valore alle sue dichiarazioni accusatorie quando viene rilevata qualche discrepanza, qualche apparente illogicità, che viene ritenuta invece ininfluenza alla stregua dei normali criteri di valutazione di un teste.

A maggiore ragione, del tutto prive di rilievo sono le circostanze che vengono addotte “di contorno” e relative alla vita della persona offesa - quali relazioni pregresse o coeve alla violenza - tese a porre in dubbio indirettamente la credibilità.

D'altra parte, invece, la valutazione di asseriti episodi di violenza carnale all'interno del matrimonio, o, comunque, tra persone che si conoscono e si frequentano, assume risvolti peculiari. Se normalmente, infatti, nei reati a sfondo sessuale l'estraneità delle parti è un dato significativo per valutare la ricostruzione dei fatti in quanto tale estraneità costituisce la base per negare la “vicinanza” tra le parti, al contrario l'accertamento di episodi di violenza sessuale tra persone che hanno un rapporto di fiducia reciproco basato sulla consuetudine, deve proprio dare per presupposta la confidenza, la fiducia ed anche eventua-

lmente le pregresse relazioni sessuali; è evidente dunque che in questi casi l'accertamento del dissenso della parte offesa è più difficoltoso, in quanto va verificata, anche attraverso dati esterni, la natura del rapporto tra le parti, la loro evoluzione, in sintesi va operato un approfondimento all'interno di un rapporto tra persone, in un ambito per sua natura riservato e protetto.

Tribunale di Bergamo - Ia Sezione Penale. Sentenza del 20.12.1995, n. 553.

## - ASTENSIONE DAL DIRITTO DI PASSO CARRALE E PEDONALE -

L'acquirente non può legittimamente dolersi, sulla base del contratto di acquisto, di alcun uso, da parte dell'alienante, di una determinata area qualora la contraddizione risultante dalla specifica clausola, contenuta nel predetto contratto, possa essere superata tenendo ferma la volontà iniziale del venditore di riservarsi la proprietà - come da precedente rogito di compravendita - e considerando l'inciso finale della clausola predetta (secondo la quale l'area interessata è di pertinenza ed in uso esclusivo al fabbricato principale esistente) come un'enunciazione di principio, smentita peraltro in concreto dal frazionamento dell'originario fabbricato in quattro immobili distinti.

Come è noto, infatti, il vincolo pertinenziale (così come è stato costituito) può essere fatto cessare dal proprietario e segue la sorte della cosa principale (art. 818 comma 1° c.c.), sicché dal frazionamento dell'immobile può desumersi una coeva volontà tacita di abolire il vincolo stesso.

D'altronde, tale interpretazione appare conforme alle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ove si consideri che l'acquirente ha, nel caso specifico, la disponibilità di uno o più «boxes» interrati”.

[Il Tribunale ha, inoltre, osservato che all'uopo non può essere invocato il disposto di cui all'art. 18 Legge 765/67, il quale prevede che nelle nuove costruzioni debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi. Infatti, come è reso evidente dal dettato dell'articolo “de quo”, la normativa non trova applicazione per gli edifici costruiti anteriormente all'agosto 1967 (giur. costante, cfr. da ultimo Cass. Sez. II 28.5.1993 n. 5979).

Nel caso di specie è risultato inequivocabilmente che il venditore acquistò “un fabbricato di vecchia costruzione, con accessori, in precario stato di conservazione e di manutenzione” e che l'alienante, a sua volta, ne era proprietario direttamente o indirettamente prima del 1.1.1963.


E' dunque evidente che il fabbricato preesisteva alla c.d. “legge ponte” del 1967 e, con l'intervento del 1980, il venditore portò a termine una ristrutturazione dell'edificio, ricavandone quattro appartamenti autonomi.

E tanto a voler sottacere che, in ogni caso, l'art. 18 cit., pur ponendo un vincolo pubblicitario di destinazione, non impedisce al proprietario dell'edificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, la proprietà dell'area stessa destinata a parcheggio o di trasferirne ad altri la proprietà, atteso che la predetta normativa non attribuisce tale titolarità ai condomini per effetto automatico dell'acquisto dell'appartamento, ma esclude solo la possibilità che la riserva o il trasferimento a terzi della proprietà privi i proprietari degli appartamenti dell'edificio del diritto reale di utilizzazione di tale area per il parcheggio dei loro veicoli, sottraendola al vincolo pubblicitario di destinazione (cfr. Cass. Sez. II 1.6.1993 n. 6104).

Tribunale di Bergamo - Sez. Ia Civile - Sentenza del 2.3.1995. Giudice Estensore Dott. Mauro Mocchi. Causa Civile n. 374/87 R.G.

# *mita* TC-680

## FAX LASER



# FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

## VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

## MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

## LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

## INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

# IL FUTURO E' ADESSO



## BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL.

# *mita*